

*Emanato con D.R. 2206 del 15 dicembre 2014
Modificato con D.R. 1765 del 14 ottobre 2016*

**REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL COLLEGIO DI DISCIPLINA
AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE N. 240/2010
E DELL'ART. 51 DELLO STATUTO DI ATENEO**

Indice

Parte I – Collegio di disciplina

Art. 1. Oggetto

Art. 2. Funzionamento del Collegio

Art. 3. Astensione e ricusazione dei componenti

Parte II – Il procedimento disciplinare

Art. 4. Avvio del procedimento e contestazione di addebiti

Art. 5. Giudizio innanzi al Collegio

Art. 6. Parere del Collegio

Art. 7. Delibera del Consiglio di Amministrazione

Art. 8. Procedimento di competenza del Rettore

Art. 9. Sospensione del termine ed estinzione del procedimento

Parte III - Infrazioni, sanzioni e rapporti con il processo penale

Art. 10. Principio di proporzionalità

Art. 11. Infrazioni disciplinari

Art. 12. Sanzioni disciplinari

Art. 13. Rapporti con il processo penale

Parte IV - Disciplina transitoria

Art. 14. Termini di applicazione del regolamento

Parte I - Collegio di Disciplina

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento stabilisce le modalità di funzionamento del Collegio di disciplina e di svolgimento del procedimento disciplinare a carico dei professori e ricercatori universitari, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 10 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'art. 51 dello Statuto di autonomia dell'Università di Pavia.

Art. 2 - Funzionamento del Collegio

1. Il Collegio di disciplina, costituito ai sensi dell'art. 51 dello Statuto di autonomia, opera secondo il principio del giudizio tra pari, nel rispetto del principio del contraddittorio e con la garanzia del diritto di difesa.
2. Per i procedimenti disciplinari relativi ai professori di prima fascia, il Collegio opera con la sola presenza dei soli professori ordinari facenti parte del Collegio; per i procedimenti

disciplinari relativi ai professori associati con la presenza di due tra i professori ordinari e del professore associato facenti parte del Collegio; per i procedimenti disciplinari relativi ai ricercatori con la presenza di uno dei professori ordinari, del professore associato e del ricercatore facenti parte del Collegio. Nei casi di riduzione del numero degli ordinari, vengono nominati i professori con maggiore anzianità di ruolo.

3. Le deliberazioni del Collegio sono assunte a maggioranza dei componenti.
4. Il Collegio svolge la propria attività con il supporto del competente Servizio dell'Amministrazione centrale.
5. La partecipazione al Collegio non dà diritto alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Art. 3 - Astensione e ricusazione dei componenti

1. Ciascun componente ha l'obbligo di astenersi nei seguenti casi:
 - a) appartenenza allo stesso Dipartimento del professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare;
 - b) presenza di legami di parentela, affinità fino al quarto grado, coniugio o convivenza con il professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare;
 - c) grave inimicizia o conflitto personale con il professore o ricercatore sottoposto a procedimento disciplinare.
2. In ogni altro caso in cui esistono motivate ragioni, il componente del Collegio può richiedere di astenersi.
3. E' in facoltà del docente sottoposto a procedimento disciplinare proporre istanza di ricusazione di uno dei componenti del Collegio per le ragioni di cui al comma 1, entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione di addebiti.
4. Sull'istanza di ricusazione o sulle richieste di astensione dei componenti decide il Presidente entro i successivi 5 giorni. Sulle istanze che riguardano il Presidente decide il Rettore.
5. In caso di astensione del Presidente, le relative funzioni sono svolte dal professore ordinario con maggiore anzianità nel ruolo.

Parte II – Il Procedimento disciplinare

Art. 4. Avvio del procedimento e contestazione di addebiti

1. L'avvio del procedimento disciplinare spetta al Rettore che, per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione di una sanzione più grave della censura tra quelle previste dall'art. 87 del T.U. delle leggi sull'istruzione superiore di cui al R.D. 31 agosto 1933, n. 1592, invia la contestazione di addebiti entro trenta giorni dal momento della conoscenza dei fatti.
2. Al fine di assicurare il diritto alla difesa al docente sottoposto a procedimento disciplinare, la contestazione di addebiti deve necessariamente contenere:
 - a) una dettagliata descrizione dei fatti oggetto di contestazione;
 - b) l'indicazione del diritto a prendere visione degli atti del procedimento, nel rispetto delle disposizioni in materia a tutela del diritto di accesso;
 - c) la fissazione di un termine per la presentazione di eventuali memorie ed osservazioni che saranno esaminate dal Collegio. Il termine non potrà esser inferiore a 10 giorni liberi successivi alla ricezione della contestazione.
3. La documentazione relativa all'avvio del procedimento è trasmessa a cura del Rettore al Presidente del Collegio di disciplina, formulando contestualmente una motivata proposta.

Art. 5. Giudizio innanzi al Collegio

1. Ricevuti gli atti del procedimento da parte del Rettore, il Presidente del Collegio fissa l'audizione per il contraddittorio entro il termine di venti giorni liberi successivi alla

- ricezione della contestazione da parte del soggetto sottoposto a procedimento disciplinare, e ne dà comunicazione all'interessato e al Rettore.
2. All'audizione innanzi al Collegio partecipa il soggetto sottoposto a procedimento disciplinare, eventualmente assistito da un difensore di sua fiducia, il Rettore o un suo delegato, **nonché il responsabile del procedimento.**
 3. Il Collegio può acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori. Il Rettore dà esecuzione alle richieste istruttorie avanzate dal Collegio.

Art. 6. Parere del Collegio

1. Nei trenta giorni successivi all'audizione, il Collegio esprime un motivato parere sulla proposta del Rettore sia in relazione alla rilevanza disciplinare dei fatti addebitati sia in relazione al tipo di sanzione da irrogare.
2. **Il Collegio** trasmette il proprio parere vincolante al Consiglio di Amministrazione, tramite il Rettore in qualità di Presidente dell'Organo.

Art. 7. Delibera del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera infliggendo la sanzione o disponendo l'archiviazione, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio, nei trenta giorni successivi alla sua ricezione. Il Consiglio delibera senza la rappresentanza degli studenti.
2. Nel caso in cui si verifichi una delle cause di astensione di cui all'art. 3, comma 1, del presente Regolamento nei confronti di uno o più dei Consiglieri, questi ultimi non partecipano alla votazione.
3. Le delibera del Consiglio che dispone in merito alla sanzione o all'archiviazione è approvata seduta stante e non è resa pubblica.
4. La delibera è notificata a tutte le parti interessate a cura del Rettore. Qualora il procedimento si concluda con l'irrogazione d'una sanzione, il Rettore provvede con proprio decreto a dare immediata esecuzione alla relativa delibera.

Art. 8. Procedimenti di competenza del Rettore

1. Per ogni fatto che possa dar luogo all'irrogazione della censura, il Rettore formula la contestazione di addebiti entro trenta giorni dal momento della conoscenza del fatto medesimo, fissando un termine non inferiore a 10 giorni liberi dalla ricezione della contestazione per la presentazione di un'eventuale memoria da parte del docente incolpato.
Il Rettore può acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori; può altresì prevedere la fissazione di un'audizione per il contraddittorio entro il termine di venti giorni liberi successivi alla ricezione della contestazione da parte del soggetto sottoposto a procedimento disciplinare, che potrà eventualmente essere assistito da un difensore di sua fiducia. Al contraddittorio partecipa il responsabile del procedimento.
2. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione della memoria a difesa, il Rettore dispone con proprio provvedimento la censura o l'archiviazione del procedimento disciplinare.

Art. 9. Sospensione dei termini ed estinzione del procedimento

1. I termini del procedimento sono sospesi fino alla ricostituzione del Collegio di disciplina ovvero del Consiglio di amministrazione nel caso in cui siano in corso le operazioni preordinate alla formazione dello stesso che ne impediscono il regolare funzionamento.
2. Il termine è altresì sospeso, per non più di due volte e per un periodo non superiore a sessanta giorni in relazione a ciascuna sospensione, ove il Collegio ritenga di dover acquisire ulteriori atti o documenti per motivi istruttori.
3. Il termine del procedimento è sospeso nei periodi dal 5 al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio successivo.

4. Il procedimento si estingue ove la decisione del Consiglio di Amministrazione non intervenga nel termine di centottanta giorni **dalla data di avvio del procedimento stesso**.

Parte III - Infrazioni, sanzioni e rapporti con il processo penale

Art. 10. Principio di proporzionalità

1. La definizione delle infrazioni e delle sanzioni ai sensi del presente regolamento opera nel rispetto del principio della proporzionalità, e in applicazione di quanto previsto dagli artt. 87, 88, 89 del Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Art. 11. Infrazioni disciplinari

1. Costituiscono infrazioni disciplinari i seguenti comportamenti:
 - a. grave insubordinazione
 - b. abituale mancanza ai doveri d'ufficio
 - c. abituale irregolarità di condotta
 - d. atti in genere, che comunque ledano la dignità o l'onore del professore e del ricercatore, in tutti i casi in cui non costituiscano violazioni del Codice etico dell'Ateneo.

Art. 12. Sanzioni disciplinari

1. Le sanzioni previste sono:
 - a. la censura scritta
 - b. la sospensione dall'ufficio e dallo stipendio fino ad un massimo di un anno
 - c. la destituzione senza perdita del diritto a pensione o ad assegni.
2. La censura è una dichiarazione di biasimo inflitta dal Rettore per mancanza ai doveri di ufficio o per irregolare condotta, quando i fatti non costituiscano una grave insubordinazione e non siano tali da ledere la dignità e l'onore del professore o del ricercatore.
3. La sospensione dal servizio comporta per tutta la sua durata la perdita del diritto allo stipendio con l'erogazione del solo assegno alimentare, l'esonero dall'insegnamento, dalle funzioni accademiche e da quelle ad essa connesse nonché la perdita ad ogni effetto di legge dell'anzianità di servizio. Il professore o il ricercatore che sia incorso in tale sanzione non può per i successivi dieci anni solari accedere alle cariche accademiche e non può esser proposto per il conferimento del titolo di professore emerito.

Art. 13. Rapporti con il processo penale

1. Ai sensi dell'art. 117 del T.U. n. 3 del 1957, qualora sia iniziata l'azione penale a carico del docente per i medesimi fatti che sono oggetto del procedimento disciplinare, quest'ultimo non può essere promosso sino al termine del processo penale e, se già avviato, dev'essere sospeso. E' fatto salvo quanto previsto dalla Legge 27 marzo 2001, n. 97.
2. Il procedimento disciplinare sospeso ai sensi del comma precedente dev'essere ripreso entro i termini di legge dal momento in cui l'Ateneo ha ricevuto comunicazione della sentenza penale definitiva.
3. Ai sensi dell'art. 91 del T.U. n. 3 del 1957, il Rettore può disporre la sospensione cautelare dal servizio per il docente sottoposto a procedimento penale, tenuto conto della natura del reato o della sua particolare gravità.
4. Gli effetti del giudicato penale nel procedimento disciplinare a carico del docente sono previsti dall'art. 653 c.p.p.

Parte IV - Disciplina transitoria

Art. 14. Applicazione del Regolamento

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti disciplinari per i fatti di cui il Rettore sia venuto a conoscenza dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.